

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 3/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 102 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0059 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	17/03/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	19/03/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	18/05/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	23/03/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	3 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	05/05/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	9 <sup>a</sup> , 10 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	29/04/2010
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento riguarda l'istituzione di un programma temporaneo quadriennale (2010-2013) finalizzato ad accompagnare il processo di adeguamento delle economie dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno esportato volumi significativi di banane nella CE, che potrebbero trovarsi in difficoltà nell'affrontare l'evoluzione dei regimi commerciali in seguito alla liberalizzazione dello <i>status</i> di nazione più favorita nel quadro dell'OMC.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 209, c. 1, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici. La politica in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo l'art. 208, mira alla "riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà". E' apprezzabile peraltro il mancato ricorso, da parte della		

Commissione, all'art. 206 ("Politica commerciale comune", settore di competenza esclusiva dell'Unione), che avrebbe reso superflua la consultazione dei Parlamenti nazionali.

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: interventi frammentari e non coordinati degli Stati membri sarebbero palesemente meno incisivi nel limitare gli effetti della liberalizzazione sulle economie dei paesi ACP.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: le somme stanziare appaiono adeguate al risultato preventivato. La quantificazione è frutto, del resto, di uno studio approfondito da parte degli uffici della Commissione, illustrato - oltre che nella presente proposta - nell'atto COM (2010)101 def, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Misure di accompagnamento nel settore bananiero: aiuto all'adeguamento sostenibile dei principali paesi ACP esportatori di banane alle nuove realtà commerciali".

**ANNOTAZIONI:**

Il presente atto si inquadra nel contesto del contenzioso che ha coinvolto l'Unione europea ed alcuni membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che hanno contestato il trattamento preferenziale concesso all'importazione di banane dai paesi ACP ed hanno ottenuto la riduzione del dazio su loro gravante, programmata a partire dal dicembre 2009. I prodotti dei paesi ACP diventeranno dunque meno concorrenziali, con prevedibili conseguenze negative sulle loro economie.